

CITTA' DI SOLFERINO



COMUNE DI SOLFERINO

(PROVINCIA DI MANTOVA)

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO

Ai sensi dell'art. 4 D.lgs. n. 23/2011

INDICE

Articolo 1 Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 Istituzione dell'imposta	3
Articolo 3 Presupposto dell'imposta	3
Articolo 4 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari	3
Articolo 5 Esenzione	4
Articolo 6 Misura dell'imposta	4
Articolo 7 Obblighi di dichiarazione	5
Articolo 8 Versamenti	6
Articolo 9 Disposizioni in tema di accertamento	6
Articolo 10 Sanzioni	6
Articolo 11 Riscossione coattiva	7
Articolo 12 Rimborsi	7
Articolo 13 Contenzioso	7
Articolo 14 Pubblicazione	7
Articolo 15 Funzionario Responsabile dell'imposta	8
Articolo 16 Disposizioni transitorie e finali	8

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale e dei relativi servizi pubblici locali.
3. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Solferino.
4. L'Imposta di soggiorno si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno fino ad un massimo di n.4 pernottamenti consecutivi; chi soggiorna nella stessa struttura, per più periodi frazionati nello stesso mese solare si considerano, al fine del calcolo dell'imposta, un numero massimo di 5 pernottamenti.

Articolo 3

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva compresi gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche ai gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche (come disciplinate dalla legge regionale in materia di turismo) situata nel territorio del Comune di Solferino.

Articolo 4

Soggetto passivo e soggetto responsabile del pagamento

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i NON residenti nel Comune di Solferino che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 ter, del D.lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 5ter, del D.lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

4. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e il soggetto che incassa il canone della locazione breve, provvedono al relativo incasso ed al successivo versamento al Comune di Solferino.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) i minori fino al 14° anno di età;

b) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;

c) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;

d) gli appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze di Polizia al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed agli addetti alla Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;

e) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;

f) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

g) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa.

h) I volontari appartenenti alla Croce Rossa di ogni Nazione.

2. L'esenzione di cui ai punti b), c), d), e), f) e h) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n.445/2000.

Articolo 6

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto, preferibilmente, delle caratteristiche e dei servizi offerti alle medesime nonché del prezzo del soggiorno.

2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge, entro i termini di approvazione del Bilancio di

Previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

Articolo 7

Obblighi di dichiarazione

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso.

A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:

- a) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, allestendo appositi spazi in cui mettere a disposizione il materiale informativo predisposto e fornito dal Comune;
- b) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante;
- c) presentare, mediante la procedura informatica e utilizzando il software di gestione dell'imposta di soggiorno che verrà messo a disposizione dal Comune, entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento, la comunicazione periodica contenente il numero di coloro che hanno pernottato nei mesi precedenti, il numero dei pernottamenti, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta incassata nei mesi precedenti e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. Qualora nel trimestre di riferimento, non si siano verificate presenze, la comunicazione periodica deve essere comunque trasmessa indicando zero presenze; *

* comma 1 lett. c) modificato con DCC del 19.04.2022.

- d) in caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti, comunicazioni periodiche e dichiarazioni distinte per ogni struttura;
- e) a decorrere dall'anno d'imposta 2020 il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve sono obbligati alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal comune;
- f) conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;
- g) esibire e rilasciare ai competenti Uffici comunali del Comune di Solferino, atti e documenti comprovanti le comunicazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati;
- h) in caso di rifiuto al pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento.

Articolo 8

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, entro il termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Solferino.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento trimestrale delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre solare, mediante le forme di pagamento indicate dall'Ente.

* comma 4 modificato con DCC del 19.04.2022.

Articolo 9

Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 1, comma 792, della legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Per le violazioni di cui al presente comma trova sempre applicazione l'istituto del ravvedimento operoso qualora ne ricorrano i presupposti di legge.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di

irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Articolo 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune di Solferino da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci.

Articolo 13

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

Articolo 14

Pubblicazione

1. Il presente regolamento viene pubblicato ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater del Decreto Legge 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 15

Funzionario Responsabile dell'imposta

2. Il Funzionario responsabile dell'Imposta di Soggiorno è il Responsabile del Servizio Tributi.
3. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone ed adotta i conseguenti atti.

Articolo 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'art. 180 del D.L. 34/2020, in quanto compatibile.
2. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali, la Giunta Comunale ha facoltà di modificare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento inerenti la presentazione della dichiarazione informatica al Comune e del versamento.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i Decreti Legislativi n.471, n.472, n.473 del 18/12/1997, l'art.1, commi dal 158 al 170 della Legge n.296/2006.